

# **La riforma del codice antimafia e la giurisdizionalizzazione del processo**

**Dr. Fabio Roia**

**Presidente della Sezione Autonoma  
Misure di Prevenzione del Tribunale di  
Milano**

# Il nuovo tribunale della prevenzione

- Competenza distrettuale (riduzione problema competenza in relazione al luogo manifestazione di pericolosità sociale; incompetenza non più funzionale)
- Trattazione specialistica e prioritaria degli affari
- Modifica ordinamentale e tabellare per assicurare: efficienza, competenza (giudici con esperienze in criminalità organizzata, diritto fallimentare e societario), risposta adeguata anche per tempi (per esempio intervento sulla motivazione decreto definitorio da 15 a 90 giorni stessa disciplina della motivazione della sentenza)

# Il materiale di giudizio

- La decisione della Corte EDU, Grande Camera, del 23/2/2017 (*De Tommaso c. Italia*) comporta l'obbligo di fondare il giudizio di pericolosità sociale su fatti certi (c.d. *concretezza della pericolosità*), perché o accertati in sentenze irrevocabili o, se ancora in corso di accertamento, dotati di gravità indiziaria, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi. Va richiamato, al riguardo ed in termini, il recente intervento della Corte di Cassazione (sez. I, n. 36.258 del 14/6/2017, *Celini*), che, valutando l'incidenza della decisione della Corte Europea sul diritto interno, ha individuato lo standard probatorio che deve essere soddisfatto dal giudice della prevenzione attraverso la selezione dei fatti posti a base del giudizio di pericolosità, privilegiando "le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi".
- La sentenza della Corte Edu, Grande Camera, del 23/2/2017 (*De Tommaso c. Italia*), che ha stigmatizzato (per violazione del protocollo n. 4, art. 2 sotto il profilo della indebita limitazione della libertà di movimento) le prescrizioni "vivere onestamente e rispettare le leggi" e "divieto di partecipare a pubbliche riunioni" perché formulate in termini "estremamente vaghi ed indeterminati", tali da non consentire ai destinatari di regolare a priori la propria condotta, richiede una rilettura ermeneutica dell'art. 8 del c. d. "codice antimafia" che consenta di evitare ogni valutazione circa la necessità di sollevare incidente di legittimità costituzionale per antinomia tra le norme del d. lgs. 159/2011 e la Costituzione.
- La prescrizione "non partecipare a pubbliche riunioni" si riferisce alle sole riunioni contemplate nel secondo capoverso dell'art. 17 Cost. ("riunioni in luogo pubblico" per le quali "deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle"), con conseguente esclusione dal divieto delle riunioni "anche in luogo aperto al pubblico" (Art. 17, cpv, Cost.), purché pacifiche e "senz'armi" (limite posto dal primo comma dell'art. 17 Cost. al diritto di riunione in generale).
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente stabilito (sentenza 27/4/2017, *Paternò*) che la violazione delle prescrizioni "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" (che per la loro genericità non possono integrare la norma incriminatrice dell'art. 75 D. Lgs. 159/2011) può rilevare soltanto ai fini di un eventuale aggravamento della misura.

\* *evitare la scelta si coerenza del provvedimento (Cass.)*

# SOGGETTI DESTINATARI TRADIZIONALI

- Indiziati di appartenere associazioni 416 bis c.p.
- Indiziati di uno dei reati di cui all'art. 51 co. III bis c.p.p. (associazione narcotraffico....)
- Soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi; soggetti che per il tenore di vita debbono ritenersi vivere anche in parte con proventi di attività delittuose; soggetti che sono dediti commissione reati che offendono o mettono in pericolo integrità fisica o morale minorenni, sanità, sicurezza pubblica (pedofili, stalker, maltrattanti)
- Soggetti che operano per sovvertire ordine Stato
- Altre categorie.....
- Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la mancata indicazione della categoria di appartenenza del proposto da parte dell'organo proponente non è causa di nullità anche se il Tribunale deve poi ovviamente intervenire sul piano decisionale e motivazionale.

# SOGGETTI DESTINATARI NUOVI

- Ampliamento delle categorie di soggetti soltanto indiziati:
- (art. 4 nuova versione):
- --art. 418 c.p. (assistenza agli associati)
- --640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
- -- 416 bis c.p. finalizzato delitti contro P.A.
- --612 bis c.p.

# PRINCIPI E CONSEGUENZE

- \* Autonomia procedimento penale da quello di prevenzione (artt. 29 e 30 codice antimafia: possibile sequestro di prevenzione anche se già esiste vincolo procedimento penale). Novità legislativa: se confisca penale definitiva declaratoria improcedibilità da parte giudice della prevenzione
- Materiale di valutazione diverso da quello del processo penale (rilevano anche vicende giudiziarie non confluite in sentenze di condanna purchè il giudice estrapoli il fatto e lo declini come indice di pericolosità)
- Indiziato di un solo reato assolto formula ampia ? Art. 28 codice ipotesi di revocazione della confisca
- Valutazione molto prudente del quadro indiziaro (rapporti fra iscrizione, incolpazione, misura cautelare, sentenza di primo grado)

# CHIAMATA IN GIUDIZIO E PARTECIPAZIONE

- L'avviso di fissazione di udienza deve contenere «la concisa esposizione dei contenuti della proposta»
- Se il proposto è detenuto fuori dal distretto partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo (non più audizione magistrato di sorveglianza) o traduzione

# PRIMA UDIENZA PRECLUSIVA

- Incompetenza territoriale
- Richiesta di prove «rilevanti» (art. 495 c.p.p.).  
In analogia valutazione manifesta superfluità  
(rimane regola applicazione istituti processo  
penale ordinario in quanto non incompatibili)
- Problema prove documentali e definizione  
«*thema probandum*» da ritenersi cristallizzato
- Rileva legittimo impedimento difensore

# RITORNANO GLI ISTITUTI DI CREDITO

- I terzi che vantano diritti reali di garanzia sui beni in sequestro sono chiamati dal Tribunale ad intervenire nel procedimento
- Scompare il giudizio bifasico sull'ammissione dei crediti (nesso di strumentalità oggettivo e buona fede soggettiva): l'assenza del nesso di strumentalità non esonera più il creditore dall'onere di provare la buona fede
- Portata del procedimento incidentale nel procedimento di prevenzione e necessità della dichiarazione anche implicita sulla buona fede

# ALTRE DISPOSIZIONI

- Sequestro di prevenzione per equivalente anche in caso di condotta non fraudolenta del proposto (cessione al terzo in buona fede)
- Condanna al pagamento delle spese processuali in caso di accoglimento anche parziale della proposta
- Viene individuato il termine per il deposito del decreto che normalmente è «entro 15 giorni» (sia per personali che patrimoniali) salvo un termine non superiore a 90 giorni per motivazione particolarmente complessa da indicarsi dopo le conclusioni delle parti

# IL LEGISLATORE DIMENTICA

- Sentenza Corte Costituzionale 291/2013 in tema di rivalutazione d'ufficio della pericolosità sociale e fissa l'obbligo di rivalutazione in ipotesi di «stato di detenzione per espiazione pena protratto per almeno due anni». E per misure alternative ? E la sospensione dell'esecuzione in attesa della rivalutazione ?
- La sentenza CEDU De Tommaso: fra i precetti riportati «vivere onestamente», «rispettare le legge»

# APPUNTI SULLA GESTIONE DEI BENI

- Competenza del Giudice Delegato (Tribunale) fino alla confisca di secondo grado
- Obbligo di sequestro dei beni costituiti in azienda in caso di sequestro di quote totalitarie
- Obbligo di indicazione di confisca dei singoli beni costituiti in azienda (rapporti, mobile registrati...)
- Obiettivo salvaguardia e produttività aziendale

# PROSPETTIVE

- Piano per rafforzamento Sezione Tribunale in assenza di risorse esterne (magistrati, personale amministrativo...)
- Cambio culturale codice antimafia
- Necessità specializzazione (formazione) attori del processo
- Doverosa cautela nell'applicazione materiale di giudizio